



Regione Lombardia

DECRETO N. 6900

Del 11/05/2023

Identificativo Atto n. 829

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

20141T16RFOP012 – "LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE 3"- INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI € 372.484,30 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 08 MAGGIO 2023, N. XII/257 - POR FESR 2014-2020- AZIONE III.3.D.1.1- - ID BANDO RL012020010542.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) N.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013 prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di



Regione Lombardia

«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

CONSIDERATO che l'art. 37 (4) Reg. 1303/2013 e s.m.i. recita che qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;

VISTA la legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, comma 1 lettera c) prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi);

RICHIAMATE

- la D.C.R.10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI



Regione Lombardia

legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 2, comma L lett. c), della l.r.11/2014;

- nelle more dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, la Deliberazione XI/7182 del 24/10/2022 "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEF 2022", valida per il triennio 2023-2025, che prevede, tra le altre azioni l'attivazione di garanzie a supporto dell'accesso al credito;

ATTESO che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde, e in particolare, con l'Azione III.3.d.1.1 si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

DATO ATTO che l'architettura del sistema lombardo della garanzia ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione dei Confidi con la strutturazione di un sistema sostenibile e semplificato, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso al credito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti (MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione del primo livello e il ripensamento del secondo livello di garanzia;

RICHIAMATI:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 06/03/2015 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/3596 del 28/09/2020;
- la D.G.R. 6 marzo 2015 n. X/3251 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di



Regione Lombardia

- Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia" e s.m.i.;
- la D.G.R. 24 aprile 2015 n. X/3459 avente ad oggetto "Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento "Controgaranzie" con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della Linea di intervento "Controgaranzie" (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25/09/2018;
 - la D.G.R. 31 luglio 2015 n. X/3961 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
 - la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4989 con cui si sono apportate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell'agevolazione;
 - il decreto 5804 del 21 giugno 2016 di approvazione dell'avviso "Linea di intervento Controgaranzie";
 - la D.G.R. 28 gennaio 2019 n. XI/1184 con la quale è stata istituita la linea di intervento "Controgaranzie 2", sono state approvate le caratteristiche della misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda S.p.A.;
 - il decreto 3 giugno 2019, n. 7939 e s.m.i. che, in attuazione della DGR 1184/2019, approva l'Avviso "Linea di Intervento Controgaranzie 2" con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con D.G.R. 3961/2015;
 - il decreto 23 luglio 2019, n. 10852 di approvazione dell'elenco di n. 9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di intervento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzionati con Finlombarda spa nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.I.3 dell'Avviso;
 - la D.G.R. 15 aprile 2020, n. XI/3053 avente ad oggetto: "20141T16RFOP012- POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Attuazione L.R. 11/2014: Sistema lombardo della garanzia - Istituzione e approvazione delle caratteristiche della "Linea di intervento Controgaranzie 3";



Regione Lombardia

- il decreto 23 aprile 2020, n. 4860 e s.m.i. che, in attuazione della D.G.R. XI/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 3", con una dotazione finanziaria di € 7.500.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con D.G.R. 3961 del 31/7/2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore Finlombarda S.p.A. (E48C16000160009);
- il decreto 19 maggio 2020, n. 5955 avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco dei Confidi con relativi plafond garantibili e cap ammessi ad operare sulla "Linea di intervento Controgaranzie 3" in attuazione della D.G.R. 3053 del 15/04/2020 - Asse Prioritario III- Azione III.3.D.1.1";
- la DGR n. 4371 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto "Incremento della Dotazione Finanziaria della Misura "AL VIA – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali" – ASSE III AZIONE III.3.c.1.1 del POR FESR 2014-2020 di cui alla D.G.R. X/5892 del 28/11/2016 e D.G.R. XI/3378 del 14/07/2020" con la quale è stato deliberato di ridurre l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di Euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da Euro 28.500.000,00 a Euro 24.500.000,00;
- la DGR n. 5130 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto "Approvazione dei Criteri Applicativi della Misura Investimenti per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - Asse III Azione III.3.C.1.", con la quale è stato deliberato di ridurre ulteriormente l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di Euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da Euro 24.500.000,00 a Euro 20.500.000,00;
- la DGR n. 5376 del 11/10/2021 con la quale è stato ridotto il Fondo Controgaranzie da euro 20.500.000,00 a euro 16.888.836,48 al fine di finanziare la lista d'attesa della linea A Artigiani 2021 del bando Investimenti per la ripresa rideterminando la dotazione finanziaria di Controgaranzie 3 in euro 3.888.836,48;
- il decreto 15 ottobre 2021, n. 13801 avente ad oggetto: "Modifica degli avvisi « Linea di intervento Controgaranzie 2» in attuazione della DGR 28.01.2019 n. 1184 e «Linea di intervento Controgaranzie3» in attuazione della DGR 15.04.2020 n. 3053" che modifica l'art. 3.2 "Variazioni" comma 3 per entrambi gli avvisi e riduce la dotazione finanziaria della Linea Controgaranzie 3 a euro 3.888.836,48 in attuazione della DGR n. 5376 del 11/10/2021;

DATO ATTO che:



Regione Lombardia

- con il decreto 20 maggio 2016, n. 4505 è stata approvata, in attuazione della D.G.R. 4989/2016, la proposta di Accordo di Finanziamento per la gestione del "Fondo di garanzia Controgaranzie" sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. in data 30 giugno 2016 con una quota iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);
- con il decreto 24 ottobre 2019, n. 15276 è stato approvato, in attuazione della D.G.R. 1184/2019, l'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. (n. 12630/RCC del 06 novembre 2019);
- con il decreto 26 febbraio 2020, n. 2503 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;
- con il decreto 14 settembre 2021, n. 12117 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione Fondo Controgaranzie di cui alla D.G.R. 4989/2016;
- con il decreto 09 novembre 2021 n. 15094 è stato approvato il quarto atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo Controgaranzie istituito con la D.G.R. 4989/2016;

DATO ATTO che con il decreto 6088 del 28/06/2016 è stato trasferito a Finlombarda spa, in qualità di soggetto gestore del Fondo Controgaranzie l'importo di € 28.500.000,00 e che successivamente con i decreti n. 4597 del 02/04/2021, n. 12273 del 16/09/2021 e n. 15378 del 12/11/2021 sono stati accertati complessivamente € 11.611.163,52, successivamente retrocessi da Finlombarda con accredito sull'apposito conto corrente regionale;

PRESO ATTO della DGR n. 257 del 08/05/2023 con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria della Linea di intervento Controgaranzie 3 di € 372.484,30 che conseguentemente passa da € 3.888.836,48 a € 4.261.320,78 ed è stata prorogata l'apertura dello sportello fino al 30/06/2023 con invio dei flussi trimestrali fino al 30/09/2023;

STABILITO in attuazione della DGR 8 maggio 2023 n. XII/257 :



Regione Lombardia

- di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del Fondo controgaranzie, comprensivo dei compensi è confermata in € 16.888.836,48;
- di dare atto che la dotazione finanziaria della "Linea di Intervento Controgaranzie 3" istituita con la D.G.R. 15 aprile 2020, N. XI/3053 - POR FESR 2014-2020- Azione III.3.d.1.1 è incrementata di € 372.484,30 e conseguentemente la dotazione complessiva passa da € 3.888.836,48 a € 4.261.320,78;
- che al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.
- che gli attuali Confidi sono abilitati ad operare sulla misura Controgaranzie 3 nel rispetto della dotazione finanziaria della misura e dei limiti dei CAP stabiliti con il decreto 5955 del 19 maggio 2020;
- che per la Linea di intervento Controgaranzie 3 è prorogato il termine del periodo di riferimento di cui all'art. B.1.3 dell'Avviso per l'ammissione al portafoglio garanzie delle operazioni finanziarie dal 31/03/2023 fino al termine massimo del 30/06/2023 con invio dei flussi fino al 30/09/2023;
- di confermare che le controgaranzie concesse a valere sull'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 3" di cui al richiamato decreto 23 aprile 2020, n. 4860, in coerenza con quanto disposto dalla richiamata D.G.R. 15 aprile 2020, n. XI/3053 saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti in "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

DATO ATTO che nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art.1 par.1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/società tra professionisti che si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- gli aiuti "de minimis" a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con



Regione Lombardia

aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis";

- il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) avviene attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010, prorogato nel 2013 da parte della Commissione;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del suddetto regolamento (UE);
 - attestati di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6.a del regolamento (UE) n. 1407/2013;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che l'agevolazione si configura come Controgaranzia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di garanzie concessi dai Confidi;

PRECISATO che la linea di Intervento Controgaranzie 3 non prevede a favore dei Confidi, per l'attività da essi svolta, alcuna agevolazione, nemmeno in forma indiretta;

CONSIDERATO che Finlombarda spa ha sottoscritto la convenzione prevista dall'art. C.1.4 "Termine per la sottoscrizione della Convenzione" dell'Avviso con tutti gli otto (8) Confidi ammessi dal richiamato decreto 19 maggio 2020, n. 5955 entro il termine del 30 giugno 2020;

DATO ATTO che sono confermate tutte le disposizioni, ivi comprese quelle relative al Regime di Aiuto e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) già stabilite nella richiamata DGR 3053/2020, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in capo a Regione Lombardia;



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18/11/2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation “POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.”;
- il d.d.u.o. 21 gennaio 2022 n. 511 con oggetto: “POR FESR 2014-2020. Aggiornamento nomina del responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico” con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato, a seguito della DGR 17 gennaio 2022 n. XI/5859 “I Provvedimento Organizzativo 2022”, il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa “Affari legislativi, amministrativi, e programmazione per lo sviluppo economico”, quale nuovo Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- il d.d.u.o. 3 febbraio 2022 n. 1037 con il quale il dirigente Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa “Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione delle imprese” della medesima Direzione Generale Sviluppo Economico, quale Responsabile dell’azione III.3.d.1.1 per la fase di selezione e concessione relativa alle misure che operano sul Fondo Controgaranzie;

RICHIAMATO, altresì, il primo provvedimento organizzativo della XII legislatura (D.G.R. XII/2 del 13/03/2023) che stabilisce che, sino all’affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori, le Direzioni restano confermate nell’attuale configurazione organizzativa anche ai fini della definizione, nella fase transitoria, delle linee di produzione degli atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa “Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione delle imprese”, secondo quanto indicato nel sopra citato d.d.u.o. n. 1037 del 03/02/2022;

RITENUTO altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito dedicato alla



Regione Lombardia

Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

VISTE:

- la L.R. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

DECRETA

1. Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del Fondo controgaranzie, comprensivo dei compensi è confermata in € 16.888.836,48.
2. Di dare atto che la dotazione finanziaria della "Linea di Intervento Controgaranzie 3" istituita con la D.G.R. 15 aprile 2020, N. XI/3053 - POR FESR 2014-2020- Azione III.3.d.1.1 è incrementata di € 372.484,30 e conseguentemente la dotazione complessiva passa da € 3.888.836,48 a € 4.261.320,78.
3. Di stabilire che al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.
4. Di stabilire che gli attuali Confidi sono abilitati ad operare sulla misura Controgaranzie 3 nel rispetto della dotazione finanziaria e dei limiti dei CAP stabiliti con il decreto 5955 del 19 maggio 2020.
5. Di prorogare per la Linea di intervento Controgaranzie 3 il termine del periodo di riferimento di cui all'art. B.1.3 dell'Avviso per l'ammissione al portafoglio garanzie delle operazioni finanziarie dal 31/03/2023 fino al termine massimo del 30/06/2023 con invio dei flussi fino al 30/09/2023.
6. Di confermare che le controgaranzie concesse a valere sull'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 3" di cui al richiamato decreto 23 aprile 2020, n.



Regione Lombardia

4860, in coerenza con quanto disposto dalla richiamata D.G.R. 15 aprile 2020, n. XI/3053 saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti in "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito istituzionale-sezione amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione comunitaria.
8. Di trasmettere il presente atto a Finlombarda spa per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge